

N. R.G. /2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Sezione ordinaria civile

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia Fanesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2019 promossa da:

S.r.l., in persona del Curatore nominato,

e
, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliati in Pescara, via Cesare Battisti n. 31, presso il difensore, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione

attori opponenti

contro

, in

qualità di incorporante la **S.p.A.**

Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. , elettivamente domiciliata in ,
, presso e nello studio dell'avv. , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

convenuto opposto

e contro

S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. elettivamente



domiciliata in , via , presso e nello studio dell'avv.

, giusta procura allegata alla comparsa di intervento

intervenuto

OGGETTO: contratti bancari (deposito bancario etc.)

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 13.12.2019, s.r.l.,
e evocavano in giudizio . Per
, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. /2019, del 13.11.2019,
con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto agli odierni attori il pagamento della somma di
€ 917.702,04 oltre ulteriori interessi ed accessori, quale saldo debitore al 30.09.2018 del c/c
n. , oltre spese ed interessi dall'1.10.2018 al soddisfo, e chiedevano: in via principale,
di rigettare il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla
determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti di conto corrente n. ed
aperture di credito collegate, dichiarare come dovuti i soli interessi al tasso legale ovvero i
diversi tassi di giustizia, accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla
Banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta
modalità di calcolo degli interessi, accertare e dichiarare che nulla parte opponente doveva
all'opposta a titolo di commissione di massimo scoperto, accertare e dichiarare
l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli
interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi, accertare
l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca, in conformità a quanto disposto
dalla L. n. 108/96, accertare se la Banca aveva applicato sul conto corrente ed aperture di
credito connesse per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla
Banca su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data ritenuta di giustizia; per
l'effetto, determinata alla attualità il saldo dei rapporti di conto corrente ed aperture di
credito connesse ed eventualmente operata la compensazione legale, ridurre il credito della
Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa somma,
maggiore o minore, risultante congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata; in via



incidentale: accertare, “incidenter tantum”, che le garanzie fideiussorie prestate relativamente ai rapporti bancari per cui è causa erano redatte in conformità, giusta Sentenza Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810. Est. Genovese, dello schema di contratto predisposto dall’ABI e, per l’effetto, dichiarare l’inefficacia delle fideiussioni.

A fondamento dell’opposizione parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:

- che la s.r.l. aveva acceso, in data 11.07.1994, il c/c n. , sul quale venivano concesse delle aperture di credito;
- che il rapporto bancario era stato asseritamente garantito da fideiussioni rilasciate da e ;
- che la documentazione prodotta dalla Banca opposta era inidonea ai fini della prova dell’asserito credito ingiunto, in quanto il provvedimento monitorio era stato ottenuto sulla base di un estratto, c.d. “estratto di saldaconto”, portante la consistenza finale del saldo del rapporto bancario, nonché sulla base di estratti conto parziali, dal 30.09.2016 al 31.12.2018, a fronte di un rapporto bancario aperto nel 1994;
- che parte attrice aveva sottoposto detto rapporto a verifica da parte di esperto del settore e dall’esame erano emerse criticità in tema di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, di commissioni, valute e spese, il tutto come indicato in citazione, con richiamo di giurisprudenza e riferimenti normativi;
- che l’addebito di competenze non dovute aveva determinato una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, con conseguente danno a carico della correntista;
- che la violazione del canone di buona fede nell’esecuzione dei rapporti bancari comportava l’inefficacia delle garanzie prestate, nonché la liberazione del garante in conformità alla previsione di cui all’art. 1956 c.c.;
- che le fideiussioni sottoscritte dagli opposenti e erano nulle per violazione dell’art. 2 legge 287 del 1990.

Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel contestare ogni avverso assunto, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto delle domande avanzate da parte attrice, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in



via subordinata, la condanna degli attori al pagamento dell'importo di € 917.702,04 oltre successivi interessi contrattuali e di mora dal 01.10.2018 sino all'effettivo soddisfo, oltre spese del decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma accertata nel corso del giudizio.

Parte convenuta deduceva, in sintesi:

- che la pretesa creditoria era adeguatamente dimostrata in base alla documentazione prodotta;
- che non erano stati applicati tassi superiori al tasso soglia usurario;
- che le clausole relative agli interessi erano determinate, mentre le contestazioni dell'attrice sul punto si risolvevano in mere e generiche allegazioni;
- che, quanto alla dedotta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il sistema informativo della stessa era fondato proprio sull'obbligo, posto a carico degli intermediari partecipanti, di comunicare mensilmente alla Banca d'Italia i rapporti di credito in essere nei confronti di ciascun cliente, di importo pari o superiore ai limiti di censimento definiti nella circolare della Banca d'Italia, delibera n.139 del 11 febbraio 1991, contenente le Istruzioni per gli intermediari creditizi, pertanto nessuna condotta illegittima era imputabile alla convenuta;
- che anche le contestazioni relative all'asserita illegittima segnalazione erano generiche ed infondate.

All'udienza del 10.11.2020 veniva dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto fallimento della società s.r.l.

Con distinti ricorsi, depositati in data 20.11.2020 e 9.12.2020 rispettivamente dai fideiussori e dal s.r.l., il procedimento veniva riassunto.

In data 4.11.2020 si costituiva in giudizio S.p.A. in qualità di cessionaria di S.p.A., la quale, subentrando nella medesima posizione processuale e sostanziale di S.p.A., richiamava integralmente e faceva propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla Banca cedente, ribadendo e facendo proprie le già adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dai precedenti titolari del credito.

Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, rigettata la richiesta di c.t.u., la causa giungeva



attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione” (cfr. Cass. sent. n. 17035/11). Pertanto la pretesa creditoria, originariamente azionata dalla banca creditrice nei confronti della società poi dichiarata fallita, non può essere più oggetto di accertamento nella sede del giudizio ordinario di cognizione e, conseguentemente, la domanda tesa alla soddisfazione del credito deve essere dichiarata improcedibile.

Dalle considerazioni svolte segue che la domanda azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della [redacted] deve essere dichiarata improcedibile.

Tale improcedibilità è rilevabile d’ufficio (cfr. Cass Civ, Sez I, 5.3.2020 n. 6196) e, trattandosi di conseguenza prevista dalla legge, il Tribunale è esonerato dal dover sollecitare il contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.c.

Se la pretesa creditoria della banca nei confronti del fallimento non può essere accertata in questa sede, diversa sorte ha invece la domanda proposta nei confronti dei garanti. Va, infatti, osservato che *“nel caso di trattazione unitaria (...) di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l’evento interruttivo relativo ad una delle parti (...) opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti di cui è parte il soggetto colpito dall’evento. In tal caso non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto (...)”* (cfr. Cass. Sez. Un. Sent. 15142/07; ma si veda anche Cass. Sez. Un. Sent. n. 9686/13).

Tanto osservato, passando all’esame del merito, in omaggio al cd. criterio della ragione più liquida ed in recepimento delle doglianze sul punto svolte dalla parte attrice, il Tribunale rileva come, nella specie, l’opposizione risulta fondata e debba essere accolta, non avendo parte opposta adeguatamente dimostrato la propria pretesa creditoria.

In punto di diritto, si osserva che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull’accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall’opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase



meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve, quindi, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.

Per quanto concerne i rapporti bancari, è opportuno evidenziare che soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla stipula del contratto consente l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti e di determinare il credito per cui è stata avanzata la pretesa della banca; in particolare, è stato affermato che *"la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi"* (cfr. Cass. sez. I, sentenza n. 20693/2016).

Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che, in sede monitoria, l'istituto di credito ha depositato il contratto di conto corrente di corrispondenza n. /1 del 20.7.1994, concluso tra s.r.l. e

s.p.a., con relativo documento di sintesi, i fidi concessi, le fideiussioni sottoscritte dal e dalla , l'estratto conto scalare al 31.12.2017, l'estratto al 07.03.2018, l'estratto ex art. 50 t.u.b., gli estratti conto dal 30.9.2016 al 31.12.2017

Giova ricordare che l'art. 50 t.u.b., rubricato "decreto ingiuntivo", stabilisce che *"la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido"*.

Ebbene, sulla base di tale previsione, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la banca che agisce in sede monitoria per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente non è onerata, in tale fase, di depositare gli estratti conto



propria da questa Corte, secondo cui, una volta esclusa la validità della clausola in base alla quale sono stati calcolati gl'interessi, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, alla determinazione del credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagli interessi non dovuti. Allo stesso risultato non si può pervenire sulla base del saldo registrato alla data di chiusura del conto e della documentazione relativa all'ultimo periodo del rapporto, dal momento che quest'ultima non consente di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per operazioni passive e quelli relativi agli interessi, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione dell'importo che costituisce la base di computo per il periodo successivo (cfr. Cass., Sez. 1^a, 25 novembre 2010, n. 23974; 10 maggio 2007, n. 10692). L'accertamento della nullità delle clausole contrattuali che pongono a carico del correntista l'obbligo di corrispondere, sugli importi di volta in volta risultanti a suo debito, gl'interessi ad un tasso superiore a quello legale, prevedendone la capitalizzazione periodica, impone pertanto di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base delle condizioni ritenute applicabili e della documentazione contabile la cui produzione è a carico della banca. [...] E' noto infatti che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 6^a, 11 marzo 2011, n. 5915; Cass., Sez. 3^a, 3 marzo 2009, n. 5071; 17 novembre 2003, n. 17371)".

Nello stesso senso si è espressa la Cassazione con sentenza n. 21597/2013, secondo la quale "secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che (come nella specie) sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del



ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi”.

Tale orientamento è stato ribadito anche nell’ordinanza n. 14640 del 6.6.2018, in cui si afferma che *“La norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell’estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell’importo a debito, risultante dall’applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l’andamento di quest’ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Sez. I -, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01)”.*

Alla luce di tali considerazioni, l’incognita rappresentata dalle scritturazioni ignote rende impossibile stabilire il saldo del conto, con la conseguenza che la banca non ha provato il proprio credito e il decreto ingiuntivo deve essere revocato con rigetto della domanda di condanna avanzata dalla banca.

Nessun rilievo assumono le deduzioni dell’opponente sull’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e sul danno asseritamente subito in relazione a tale segnalazione, in quanto, in disparte dalla genericità delle stesse, non sono state trasfuse in alcuna specifica richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.

Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.

Non può, infine, essere accolta la richiesta di condanna dell’opposto al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, avanzata da parte opponente. Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo



